

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali.

1) AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Ai sensi della Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60, sono concesse agevolazioni e assistenza per la infrastrutturazione di aree da attrezzare per insediamenti artigianali ed industriali a favore di comuni, di consorzi tra comuni e di consorzi per le aree di sviluppo industriale (come definiti dalla Legge Regionale 29 maggio 1997, n. 13). Le agevolazioni consistono in contributi pubblici nella misura massima del 70 per cento dell'investimento ammissibile per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e nella misura massima del 50 per cento dell'investimento ammissibile per la realizzazione, all'interno delle aree attrezzate, di impianti tecnologici in comune, centro servizi ed incubatori.

Gli interventi proposti saranno istruiti nel medesimo anno di presentazione della domanda e saranno finanziati, entro lo stesso termine, secondo le disponibilità del bilancio regionale. Qualora un intervento ammissibile non trovi copertura nella disponibilità annuale di presentazione della domanda, potrà essere reiterato nell'annualità successiva; in tal caso l'Ente richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione potrà presentare una nuova domanda di concessione del contributo contenente esclusivamente il richiamo agli allegati trasmessi con la precedente domanda, ovvero trasmettere a corredo ulteriore documentazione atta a dimostrare uno stato più avanzato dell'intervento oggetto della domanda precedentemente presentata e nuovo atto deliberativo.

2) PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, deve pervenire alla Direzione regionale competente per materia con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, entro la data di scadenza del 30 giugno di ogni anno. Farà fede il timbro postale della Regione Lazio - Servizio accettazione e spedizione.

Gli enti interessati possono presentare un massimo di due domande di finanziamento, ovvero quattro nel caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse.

La Direzione regionale competente istruisce le domande presentate pubblicando la graduatoria, contenente l'indicazione dei progetti ammissibili al finanziamento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

In ogni caso non potrà essere finanziato più di un progetto per Ente richiedente.

Qualora dalla graduatoria risultino in posizione di ammissibilità al finanziamento più progetti presentati dal medesimo Ente, sarà ammesso al finanziamento il progetto indicato come maggiormente prioritario dall'Ente stesso.

3) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Progetto redatto sulla base delle disposizioni emanate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Art. 23 e da quelle di settore in vigore, timbrato e firmato dal professionista incaricato e dal legale rappresentante dell'Ente richiedente; nel caso di progettazione esecutiva, munito di tutti i visti e pareri emessi dagli Enti Territoriali di competenza, necessari per l'esecutività. Nel caso di progettazione esecutiva, inoltre, deve essere comunicato il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, come integrata dalle delibere CIPE del 19 dicembre 2003, n. 126 e del 29 settembre 2004, n. 24;
- b) Provvedimento, esecutivo in termini di legge, di approvazione del progetto (deliberazione comunale o deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile) contenente, altresì:
 - Il dettaglio del quadro tecnico economico del progetto;

- L'elenco degli elaborati facenti parte del progetto;
 - La nomina, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in ottemperanza alle disposizioni richiamate all'Art. 31 del D.lgs. 50/2016;
 - L'impegno finanziario dell'Ente a sostenere la quota di investimento non coperta dal concorso regionale all'uopo concesso;
- c) Relazione illustrativa, ai sensi della lettera b) dell'Art. 7 della L.R. n. 60/1978, dalla quale emerga una previsione motivata degli insediamenti produttivi medesimi, con la relativa mano d'opera di previsto impiego e nella quale sia riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa, nonché ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento di cui al successivo punto 4);
- d) Dichiarazione a firma del R.U.P. attestante che le opere sono conformi allo strumento urbanistico vigente e che, per le stesse, non è stata avanzata richiesta della sovvenzione o di finanziamento ad altri enti;

Qualora per il progetto oggetto della domanda di agevolazione, risultino già espletate le procedure di gara, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata, con la seguente ulteriore documentazione:

- e) Provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto, con l'indicazione del nuovo quadro tecnico economico rideterminato a seguito dell'applicazione dell'eventuale ribasso d'asta;
- f) Contratto di Appalto, e relativo provvedimento di approvazione, stipulato nei termini previsti dall'Art. 32, (commi 8 e 9) del D.lgs. n. 50/2016 e dall'Art. 8 della L.R. n. 88/1980;
- g) Verbale di Consegna dei Lavori redatto in contraddittorio con l'appaltatore, dalla cui data decorre il termine utile per il compimento dell'opera.

La Direzione regionale, si riserva la facoltà di chiedere l'eventuale integrazione della documentazione trasmessa, prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, ai sensi del comma 3 dell'Art. 93 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, anche al fine di consentire il completo assolvimento dei compiti in capo al Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 6 della Legge n. 241/1990.

4) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi, da approvarsi con provvedimento regionale nel medesimo anno di presentazione delle domande di agevolazione, saranno tenuti in considerazione i criteri elencati, puntualmente descritti nella Relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente punto 3):

- a) Interventi relativi ad opere già cantierate ovvero immediatamente cantierabili e per le quali sia dimostrata la completa realizzazione;
- b) Stato di avanzamento della progettazione:
 - c.1) esecutivo;
 - c.2) definitivo;
 - c.3) preliminare;
- c) Nel caso di interventi di completamento, di ampliamento e di riqualificazione, rapporto percentuale più elevato tra il numero dei lotti assegnati e il numero totale dei lotti dell'area industriale-artigianale dell'Ente richiedente;

- d) Nel caso di interventi di ampliamento, rapporto percentuale più elevato tra il numero delle istanze di assegnazione di lotti presentate all'Ente richiedente e il numero dei lotti da urbanizzare dell'area industriale-artigianale dell'Ente richiedente;
- e) Riqualficazione e/o adeguamento dell'area industriale-artigianale già esistente ai nuovi standard normativi in materia di security e tutela ambientale, anche nella prospettiva della realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate;
- f) Connessione a reti esistenti (scali merci, aeroporti, svincoli relativi a viabilità primaria quali strade statali e/o portuali);
- g) Utilizzo, nell'ambito del progetto, di specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento ai depuratori a servizio dell'insediamento produttivo, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riutilizzo di materiali inerti, alle infrastrutture per una gestione integrata ed in sicurezza dei rifiuti in base ai fabbisogni delle imprese insediate;
- h) Motivazione socio-economica dell'iniziativa e previsione occupazionale;
- i) Ultimazione degli interventi precedentemente finanziati, rendicontati, collaudati e funzionali nell'ultimo triennio dal termine della presentazione della domanda;
- j) Progetti presentati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale definiti dalla L.R. n. 13/1997, per il completamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria;

Nella valutazione finale, a parità di punteggio, precedono nell'ordine:

- Gli interventi oggetto delle domande di contributo presentate nell'annualità precedente e che, seppure istruite favorevolmente, non hanno trovato la necessaria copertura finanziaria, ancorché reiterate dall'Ente richiedente per l'annualità in corso;
- La data di presentazione della domanda.

Gli Enti le cui domande di concessione del contributo sono state ritenute non ammissibili, saranno oggetto di specifica comunicazione da parte della Direzione regionale competente, ai sensi dell'Art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990.

5) MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione riconosciuta al beneficiario sarà erogata secondo le quote previste all'Art. 6 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 e ss.mm.ii. di seguito richiamate:

- a) il dieci per cento (10%) all'atto della determinazione di concessione formale dell'agevolazione ed impegno di spesa, da utilizzare come contributo per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
- b) il quaranta per cento (40%) alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto, nonché del provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto di cui alle lettere e), f), g) del precedente punto 3), unitamente al parere ai sensi della L.R. n. 5/2002;
- c) il trenta per cento (30%) alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), unitamente al provvedimento di approvazione dei SAL e relativi certificati di pagamento;
- d) il venti per cento (20%), o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, unitamente allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo per contratti superiori ad euro 1.000.000,00 di lavori (ove necessario anche il Collaudo strutturale redatto dal Professionista incaricato). L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera deve contenere il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di tutte le spese sostenute e l'approvazione dei relativi certificati di

pagamento, nonché l'eventuale provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui al successivo punto 6); l'Ente, inoltre, dovrà produrre tutte le fatture in originale per la verifica dell'apposizione della dicitura "*la spesa è stata finanziata ai sensi della L.R. n. 60/1978*".

Le erogazioni avranno luogo previa verifica formale, da parte della Direzione regionale competente, del rispetto delle disposizioni normative vigenti.

6) VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti in corso d'opera, approvate con provvedimento della stazione appaltante nei limiti e alle condizioni previste agli Artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, potranno essere ammesse all'agevolazione esclusivamente previa autorizzazione da parte della Direzione regionale competente, nel rispetto di quanto disposto dal comma 4, dell'Art. 93 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'autorizzazione regionale, l'Ente beneficiario, unitamente alla richiesta dell'eventuale utilizzo del ribasso d'asta, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) Provvedimento di approvazione della perizia di variante contenente: la comparazione dei tre quadri tecnici economici (1. Progetto originario, 2. Progetto al netto del ribasso d'asta, 3. Perizia di variante); l'elencazione degli elaborati facenti parte della perizia di variante; l'indicazione di uno o più casi previsti dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 per cui sia necessario il ricorso alla perizia di variante;
- b) Dichiarazione del R.U.P. circa il ricorrere delle condizioni previste dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) Perizia di variante completa di ogni elaborato tecnico.

Le varianti in corso d'opera che prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, realizzate in assenza dell'autorizzazione regionale non potranno essere oggetto di agevolazione e, pertanto, il maggior onere è a totale carico del beneficiario.

Le varianti in corso d'opera che non prevedano l'utilizzo del ribasso d'asta, devono essere approvate dall'ente beneficiario e presentate alla Direzione regionale competente in sede di richiesta di erogazione del saldo.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono, inoltre, ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, che deve comunque procedere alla relativa approvazione e conseguente comunicazione alla Direzione regionale competente, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali variazioni non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nelle Somme a Disposizione (Imprevisti) stanziato per l'esecuzione dell'opera.

7) ATTO DI IMPEGNO E DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui alla L.R. n. 60/1978, gli Enti beneficiari accettano, mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentate, nei termini e nei modi descritti, le condizioni poste nell'Atto di Impegno.

Condizione propedeutica e inderogabile alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno e, quindi, all'ottenimento dell'agevolazione è la presentazione della documentazione di progettazione esecutiva relativa all'intervento proposto, entro e non oltre il termine di 90 giorni (continui) dalla pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di approvazione della graduatoria di ammissione, qualora questa non sia già stata prodotta in sede di domanda. La mancata trasmissione della documentazione di progettazione esecutiva nei termini sopra indicati e la conseguente mancata sottoscrizione dell'Atto di Impegno, comporta **la revoca dell'agevolazione** concessa, che sarà formalmente comunicata, dalla competente Direzione regionale, prima dell'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le opere devono essere appaltate entro i tempi previsti dalle norme in materia di opere e lavori pubblici, in particolare artt. 8 e 9 della L.R. n. 88/1980 e ss.mm.ii. e comunque entro 180 giorni dalla approvazione del progetto dall'Ente beneficiario, pena **la revoca dell'agevolazione** concessa.

Con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno, l'Ente beneficiario si impegna a concludere l'intervento e, quindi, a trasmettere tutta la documentazione prevista alla lettera d) del precedente punto 5) in sede di richiesta di erogazione del saldo del contributo, entro il termine previsto nel cronoprogramma di progetto, salvo proroghe eventualmente concesse previo *nulla osta* rilasciato dalla Direzione regionale competente e, comunque, entro 90 giorni antecedenti la scadenza dell'ultima annualità pluriennale.

La realizzazione delle opere, in armonia con i principi contenuti nel D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, **dovrà concludersi nel triennio relativo all'impegno delle risorse stanziato.**

L'Ente beneficiario è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16 secondo cui:

“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per i progetti eseguiti con cofinanziamento comunitario è obbligatoria l'esposizione del logo appositamente fornito dalla Regione Lazio.

2. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi finanziari”.

L'inosservanza degli adempimenti assunti con la sottoscrizione dell'Atto di Impegno comporta la **revoca dell'agevolazione** concessa ed il recupero di eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

La revoca dell'agevolazione determina l'obbligo da parte del beneficiario di restituire tutte le somme eventualmente ricevute.

Eventuali ritardi nell'erogazione delle agevolazioni e delle provvidenze da parte dell'amministrazione regionale non possono comportare la protrazione dei termini fissati.

Le risorse finanziarie che dovessero rendersi eventualmente disponibili a seguito di economie derivanti dai ribassi d'asta contrattuali, da rinuncia al contributo da parte del beneficiario o da revoca dell'agevolazione, potranno essere destinante, compatibilmente con i principi di cui al comma 5 del presente punto, ai progetti ricompresi nella graduatoria relativa agli interventi ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.